

Prot. n. G1.2023.0050297 del 15/12/2023

Prot. ATS Brescia 0222877/23 del 18/12/2023

Alla c.a. Direttori Generali ATS

Oggetto: Studi professionali psicologi

Facendo seguito a quanto già comunicato con nota Protocollo G1.2023.0023945 del 28/06/2023 si inoltrano di seguito alcune indicazioni per le ATS in merito alla gestione delle richieste in tema di studi professionali di psicologia e psicoterapia.

1) Requisiti Strutturali Generali

I locali possono avere una destinazione d'uso residenziale, direzionale o commerciale. I locali devono essere stati dichiarati agibili (certificato comunale o attestazione del professionista abilitato).

L'agibilità presuppone il possesso di tutti i requisiti strutturali e impiantistici, urbanistici, edilizi, in materia di barriere architettoniche, igienico-sanitari e pertanto (in assenza di interventi successivi) ha valore per l'esercizio dell'attività professionale.

2) Requisiti strutturali specifici

Come indicato dall'ultimo punto dell'allegato 1 alla DGR n°38133 del 6 agosto 1998, devono essere presenti:

- una sala colloqui/visita di superficie adeguata per l'erogazione della prestazione prevista e tale da garantire il rispetto della privacy anche mediante adeguato isolamento acustico;
- uno spazio/locale per l'attesa garantendo rispetto della privacy e dell'accoglienza dei pazienti;
- un servizio igienico accessibile all'utenza. L'accesso al servizio igienico deve essere sempre disimpegnato tramite antibagno e l'antibagno deve essere accessibile dallo spazio di attesa;

Si richiede inoltre che i locali abbiano idonea aerazione naturale o, in alternativa, idoneo sistema di ricambio dell'aria e l'arredo sia adeguato all'attività svolta e debba garantire una facile pulizia.

Si specifica che lo spazio di attesa se necessario debba essere valutato in base alle modalità di ricevimento ed organizzazione del lavoro e tale criterio va valutato anche in relazione alle modalità digitali di contatto con l'utente che potrebbe permettere di minimizzare lo spazio di attesa ma in ogni caso garantendo rispetto della privacy e dell'accoglienza dei pazienti; in ogni caso non deve poter accadere che ci siano momenti di attesa per un paziente successivo o per un accompagnatore in spazi ad uso pubblico come ad esempio il ballatoio di un palazzo.

In riferimento all'igiene delle mani e igienizzazione delle superfici si rimanda a quanto indicato nella nota Regionale Prot. 55362/22 del 17/05/2022.

3) Comunicazione Inizio attività

L'inizio dell'attività presuppone la comunicazione di cui al punto 2 della DGR 5724/2001 secondo la modulistica prevista dall'ATS di ubicazione dello studio

Nello stesso studio possono operare più psicologi.

In caso di prima apertura dello studio, la comunicazione di inizio attività può essere fatta da un solo professionista, con elenco dei colleghi operanti nello stesso studio (fermo restando che l'autocertificazione dei titoli debba essere presentata da ogni singolo professionista) . Ogni professionista che si aggiunge successivamente deve fare la comunicazione.

Per l'erogazione delle prestazioni proprie di un'equipe DSA e solo per l'accertamento di diagnosi di DSA la comunicazione viene fatta dal responsabile dell'equipe che indica anche i nomi degli altri professionisti.

(vedi anche nota regionale prot. n. 0023204 del 30/05/2022)

4) Associazione tra professionisti.

Nelle more di ulteriori indicazioni si rimanda in materia alla sentenza del Consiglio di Stato n. 23/2017 (vedi anche punto 8).

5) Prestazioni in psicologia rese dal professionista in modalità online e da remoto

Sono in corso approfondimenti tramite richiesta al Ministero della Salute al fine di avere omogeneità di comportamento sul territorio nazionale. Nelle more di altre indicazioni si segnala che la comunicazione va comunque inviata. Va comunque indicata la "sede legale"/"domicilio fiscale" che è già prevista per gli aspetti fiscali.

6) Esercizio dell'attività presso l'abitazione, ossia uso promiscuo dell'immobile

Uso promiscuo abitazione/studio è consentito solo se i locali dedicati all'attività sono esclusivi: la norma prevede infatti "presso l'abitazione" (ad esempio si può accedere dalla porta principale dell'abitazione, ma la distribuzione interna degli spazi deve garantire locali separati).

7) Regolamento Locale di Igiene Tipo punto 3.14.1 e normativa sulla rimozione delle barriere architettoniche

I requisiti di cui al regolamento Locale d'Igiene Tipo sono ricompresi nell'attestazione di agibilità, così come il rispetto delle norme in materia di barriere architettoniche.

8) Soggetto obbligato alla presentazione della Comunicazione di Inizio Attività ex art. 2 DGR VII 5724/2001

Premesso che i requisiti sono gli stessi per tutte le professioni sanitarie, rimando a quanto precisato sopra alla voce "comunicazione inizio attività".

Si precisa anche che la vigilanza sulle professioni sanitarie non è solo sui locali (ART 99 del TULLSS).

Si rimanda inoltre alla sentenza del Consiglio di Stato n. 23/2017 circa la complessità organizzativa: *11.3. Anche ai fini del riscontro dell'esistenza del reato previsto (per la mancanza dell'autorizzazione) dal terzo comma dell'art. 193, cit., la giurisprudenza ha fatto riferimento all'elemento organizzativo-strutturale, quale elemento distintivo degli*

"ambulatori", affermando che gli istituti sanitari disciplinati dall'art. 193 sono quelli caratterizzati da una minima organizzazione di mezzi e persone diretta al fine di gestire l'attività sanitaria (cfr. Cass. pen., II, n. 17923/2014); che, in base all'art. 193, le istituzioni sanitarie private che devono essere autorizzate (ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, ecc.) sono quelle che abbiano un'interna organizzazione di mezzi e di personale, ancorché minima, che però assuma un'individualità propria distinta da quella dei sanitari che ivi prestano la propria opera; mentre sono esclusi dall'autorizzazione sanitaria gli studi dei liberi professionisti dove il singolo sanitario esercita la propria professione e dove si accede normalmente per appuntamento (cfr. Cass. pen., III, n. 21806/2007; n. 17434/2005). Si procede fino a nuove indicazioni come da indicazioni della sentenza.

9) Documentazione da allegare alla CIA

La presentazione di una planimetria, anche in fotocopia o in copia non asseverata, permette di avere l'esatta tipologia dei locali, anche ai fini dell'obbligo di vigilanza in capo ad ATS. In alternativa deve essere allegata una descrizione dei locali stessi o una dichiarazione del possesso dei requisiti minimi (dichiarazione del possesso dei requisiti strutturali generali di cui al DPR 14.1.1997 e specifici come sopra indicati).

Si da indicazione che le ATS provvedano a mettere online sui propri siti le modalità e la modulistica completa entro il 20 dicembre e trasmettano il link a

- Nicoletta Cornaggia nicoletta_cornaggia@regione.lombardia.it
- Salvatore Caruso salvatore_caruso@regione.lombardia.it

Distinti Saluti

Il Direttore Generale
GIOVANNI PAVESI

Responsabile del procedimento: DANILO CEREDA

Referente per l'istruttoria della pratica: VALERIO MARINELLI Tel. 02/6765.3310